



# **Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"**

## **Dal 1° gennaio 2010 la presentazione del ricorso al Giudice di Pace non è più gratuita**

Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono cambiate di nuovo le modalità di calcolo e corresponsione delle spese degli atti giudiziari riguardo "contributo unificato" che ha sostituito tutte le altre imposte versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi, eliminando le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che aveva istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Le relative disposizioni sono state tuttavia riproposte con talune integrazioni e modifiche nel citato del Testo unico. Per effetto delle nuove modifiche apportate dalla Finanziaria per il 2010<sup>1</sup> al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche per i procedimenti disciplinati dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico. Quindi, se fino al 31 dicembre 2009 la presentazione del ricorso giurisdizionale speciale di cui alla legge n. 689/81 era gratuita, dal 1° gennaio 2010 sarà necessario pagare il contributo unificato proporzionale, secondo la tabella che segue, oltre alle spese forfetarie che sono pari a 8,00 euro.

<b>Valore della causa</b>	<b>Contributo unificato</b>	<b>Spese forfetarie</b>	<b>TOTALE</b>
Fino a 1.100 euro	€. 30,00	€. 8,00	<b>€. 38,00</b>
Superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200	€. 70,00	€. 8,00	<b>€. 78,00</b>
Superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000	€. 170,00	€. 8,00	<b>€. 178,00</b>
Superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000	€. 340,00	€. 8,00	<b>€. 348,00</b>

\* Si omettono i procedimenti per valori superiori.

<sup>1</sup> LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 43)

<sup>2</sup> Art. 617. (Forma dell'opposizione)



Da ricordare che il contributo unico per il i processi di opposizione agli atti esecutivi<sup>2</sup> è pari a euro 120, mentre quello per l'opposizione all'esecuzione<sup>3</sup> si calcola in base al valore della causa. Infatti, con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 266/E del 30 ottobre 2009, giudicato inammissibile l'interpello, ha comunque rappresentato un parere che, seppure non produttivo degli effetti tipici dell'interpello, rientra nell'attività di consulenza giuridica.<sup>4</sup>, è stato precisato che, in considerazione dell'inserimento della previsione esentativa nell'ambito dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 essa trovi applicazione unicamente con riguardo al giudizio di opposizione ivi disciplinato, indipendentemente dal grado, e non anche con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c. Il contributo unificato può essere pagato<sup>5</sup> presso:

1. gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale - (bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002) sul c/c postale sul conto n. 57152043 intestato a "TESORERIA PROV.LE VITERBO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE ATTI GIUDIZIARI";
2. le banche utilizzando il modello F23;
3. le tabaccherie e i concessionari della riscossione. Se si decide di versare il contributo presso i tabaccai è necessario il modello per la comunicazione di versamento, sul quale i contribuenti debbono apporre un apposito contrassegno rilasciato dai tabaccai comprovante l'avvenuto pagamento che deve essere apposto sul modello di comunicazione di versamento, al fine di avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente. Nel modello, disponibile, in formato elettronico sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), vanno indicate le generalità del ricorrente (il soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) nonché le generalità del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002;

---

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

3 Art. 615. (Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

4 L'interpretazione è stata confermata dal Ministero della Giustizia che ha così concluso "Questa Direzione Generale ritiene che l'esenzione prevista per il processo di opposizione all'ordinanza – ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981. Tale processo è infatti caratterizzato, in primo grado, da un rito speciale e da un trattamento tributario di favore previsto espressamente dal legislatore.

Il regime di esenzione di cui si tratta, previsto espressamente dal legislatore (...) e' strettamente collegato alla specificità del processo disciplinato dalla legge 689/1981 e non può quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai 4 sensi dell'articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile".

5 Fonte – Agenzia delle Entrate

